



14 agosto 2024

Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea)

Rapporto sui risultati della consultazione



Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

Indice

1	Osservazioni generali	3
2	Elenco dei partecipanti	4
3	Oggetto della procedura di consultazione.....	4
4	Pareri	4
4.1	Pareri sostanzialmente favorevoli o contrari.....	4
4.2	Altre osservazioni generali.....	4
4.3	Osservazione sulla verifica del domicilio nel quadro dell'informazione sulle esecuzioni (art. 8a titolo marginale e cpv. 3 ^{bis} AP-LEF).....	5
4.3.1	Osservazioni generali.....	5
4.3.2	Osservazioni su aspetti specifici	6
4.4	Osservazioni riguardanti la limitazione del pagamento in contanti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 cpv. 3 AP-LEF)	7
4.5	Osservazioni sulla notificazione per via elettronica (art. 34 cpv. 2 primo periodo AP-LEF)	9
4.5.1	Osservazioni generali.....	9
4.5.2	Osservazioni sull'incremento dell'efficienza, sulla praticabilità e sul diritto alla notificazione per via elettronica in particolare.....	10
4.5.3	Osservazioni sulla cessione e sul pagamento del credito accertato mediante attestato di carenza di beni in particolare.....	11
4.5.4	Altre osservazioni.....	12
4.6	Osservazioni sulla base legale delle prescrizioni per le domande d'esecuzione (art. 67 cpv. 4 AP-LEF)	13
4.7	Osservazioni sull'incanto in linea (art. 129a, 132a cpv. 4 e 256 cpv. 1 AP-LEF)	13
4.7.1	Osservazioni generali.....	13
4.7.2	Articolo 129a AP-LEF.....	15
4.7.3	Articolo 32a capoverso 4 AP-LEF	16
4.7.4	Articolo 256 capoverso 1 AP-LEF	16
4.8	Osservazioni sulla precisazione in merito all'esecuzione del sequestro (art. 275 AP-LEF).....	17
4.9	Altre osservazioni	18
5	Consultazione.....	18
	Allegato / Anhang / Annexe	19

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

Sintesi

La procedura di consultazione sull'avamprogetto di modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) si è svolta dal 22 giugno 2022 al 17 ottobre 2022. Hanno espresso un parere 25 Cantoni, 5 partiti nonché 20 organizzazioni e privati. Sono pervenuti complessivamente 50 pareri.

Il progetto è in linea di principio accolto espressamente con favore da 23 Cantoni, 2 partiti e 5 organizzazioni. Un partito respinge esplicitamente il progetto nel suo complesso. Due organizzazioni ritengono che il progetto non sia sufficientemente incisivo per promuovere l'utilizzo della digitalizzazione. Il progetto ha quindi riscontrato il favore della maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Numerosi partecipanti non esprimono tuttavia un parere di massima, ma criticano singoli punti del progetto. Benché, nel suo complesso, il progetto sia accolto con un chiaro favore, le proposte concrete fanno emergere un quadro più differenziato.

In particolare, la grande maggioranza dei partecipanti accoglie positivamente la proposta di includere la verifica del domicilio nelle informazioni sull'esecuzione, anche se molti di essi auspicano una regolamentazione più incisiva che preveda l'utilizzo del numero di AVS o la creazione di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni. Anche la modifica della disciplina relativa alla notificazione per via elettronica ha raccolto il consenso della grande maggioranza dei partecipanti, sebbene alcuni auspicano una regolamentazione più incisiva, che permetta di notificare per via elettronica anche gli atti esecutivi. Alcuni partecipanti rilevano che gli uffici d'esecuzione possono trarre dei vantaggi in termini di efficienza solo se gli atti elettronici sono strutturati, come è oggi ad esempio il caso nel quadro di e-LEF. Le proposte relative all'incanto in linea raccolgono l'approvazione della maggior parte dei partecipanti, anche se alcune voci critiche fanno valere che la realizzazione è un atto sovrano che non può essere eseguito mediante piattaforme private. È quindi proposto l'utilizzo di piattaforme statali. Anche gli altri punti del progetto sono accolti sostanzialmente in modo positivo. I pareri sulla limitazione del pagamento in contanti all'ufficio di esecuzione sono discordanti: alcuni partecipanti ritengono che il limite proposto sia troppo alto; altri invece sono contrari all'introduzione di un limite.

1 Osservazioni generali

La procedura di consultazione sull'avamprogetto di modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) si è svolta dal 22 giugno 2022 al 17 ottobre 2022.

Hanno espresso il loro parere 25 Cantoni¹, 5 partiti² e 20 organizzazioni e privati³. Sono pervenuti complessivamente 50 pareri.

Tre organizzazioni hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere⁴.

¹ AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.

² Il Centro, PEV, PLR, PS, UDC;

³ Ufficio d'esecuzione Broje-Vully; CATEF; CP; Creditreform; La Posta Svizzera; Duc; FRI; HEV; Lorandi; CUEFS; KdSZ; Raiffeisen; santé-suisse; SBS; usam; Zürich 5; SVIT; Transparency; UNIL; USPI.

⁴ Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) Unione svizzera degli imprenditori; Associazione Svizzera dei Magistrati (ASM)

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

2 Elenco dei partecipanti

Si allega l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno risposto.

3 Oggetto della procedura di consultazione

L'avamprogetto comprende tre punti principali volti a migliorare lo sfruttamento delle possibilità offerte dalla digitalizzazione nel settore dell'esecuzione e del fallimento. Propone in primo luogo la verifica del domicilio per le informazioni sull'esecuzione. Ne consegue che gli uffici d'esecuzione, prima di fornire l'informazione sulle esecuzioni, dovranno verificare il luogo in cui la persona oggetto dell'informazione è iscritta e annotare la corrispondente indicazione nell'informazione sulle esecuzioni (v. n. 4.3). In secondo luogo, modifica in parte la disciplina della notificazione elettronica, la quale diventerà la soluzione standard in determinati casi, e il diritto del destinatario a questa modalità di notificazione sarà iscritto nella legge (v. n. 4.5). In terzo luogo, l'avamprogetto propone di inserire nella legge la possibilità della realizzazione di beni mobili mediante l'incanto su una piattaforma in linea privata (v. n. 4.7). Oltre alle suddette modifiche, l'avamprogetto propone ulteriori piccoli adeguamenti della legge. Per lottare contro il riciclaggio di denaro limita ad esempio a 100 000 franchi il pagamento in contanti all'ufficio d'esecuzione (v. n. 4.4), introduce una base legale a livello di ordinanza per le prescrizioni relative alle domande d'esecuzione (v. n. 4.6) e precisa il disciplinamento dell'esecuzione del sequestro (v. n. 4.8).

4 Pareri

4.1 Pareri sostanzialmente favorevoli o contrari

Non tutti i partecipanti alla consultazione esprimono un parere sull'orientamento generale dell'avamprogetto. Tuttavia, la maggioranza dei partecipanti che si è espressa in via generale sostiene l'avamprogetto. L'orientamento generale del progetto raccoglie quindi il consenso esplicito di 23 Cantoni⁵, 2 partiti⁶ e 5 organizzazioni⁷. Dalla progressiva digitalizzazione ci si attendono in particolare una riduzione dei costi e un aumento dell'efficienza⁸.

Solo pochi partecipanti si sono dichiarati sostanzialmente critici nei confronti dell'avamprogetto. Un partito lo respinge nel suo complesso, perché ritiene che non permetta di sfruttare meglio le possibilità della digitalizzazione⁹. Due organizzazioni sono dell'avviso che il progetto non sia abbastanza incisivo per promuovere l'utilizzo della digitalizzazione¹⁰.

4.2 Altre osservazioni generali

Diversi partecipanti favorevoli al progetto attirano tuttavia l'attenzione su determinati aspetti fondamentali. Un Cantone osserva che il successo di questo progetto dipende dall'introduzione di processi di automatizzazione adeguati e precisa che saranno necessari importanti sviluppi informatici dai costi e termini di attuazione attualmente difficili da quantificare¹¹. Due

⁵ AG pag. 1; AI pag. 1; BE pag. 1; BL pag. 1; BS pag. 1; FR pag. 1; GE pag. 1; GL pag. 1; GR pag. 1; JU pag. 1; LU pag. 1; NE pag. 1; NW pag. 1; OW pag. 1; SG pag. 1; SO pag. 1; SZ pag. 1; TG pag. 1; TI pag. 1 seg.; UR pag. 1; VD pag. 1; VS pag. 1; ZG pag. 1; ZH pag. 1.

⁶ PEV pag. 1; PS pag. 1.

⁷ CP pag. 3; Creditreform pag. 1; FRI pag. 1; Raiffeisen pag. 1; SBS pag. 1; usam pag. 1.

⁸ Cfr. AR pag. 1; BL pag. 1; FR pag. 1; TI pag. 1; cfr. anche VD pag. 1; Il Centro pag. 2; PLR pag. 1.

⁹ UDC pag. 1.

¹⁰ CUEFS pag. 1; KdSZ pag. 1.

¹¹ GE pag. 1.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

Cantoni sottolineano che è soprattutto il settore dei fallimenti a registrare grossi ritardi in termini di digitalizzazione¹².

4.3 Osservazione sulla verifica del domicilio nel quadro dell'informazione sulle esecuzioni (art. 8a titolo marginale e cpv. 3^{bis} AP-LEF)

4.3.1 Osservazioni generali

Una maggioranza dei partecipanti accoglie con esplicito favore l'obbligo della verifica del domicilio. Si tratta segnatamente di 11 Cantoni¹³, 2 partiti¹⁴ e 9 organizzazioni¹⁵. Secondo numerosi partecipanti, tale verifica aumenta l'attendibilità dell'informazione sulle esecuzioni¹⁶, sebbene sia chiaro che non potrà mai essere esaustiva¹⁷. Un Cantone, pur accogliendo favorevolmente la proposta, ritiene che non abbia alcun impatto sul suo territorio costituito da un unico circondario d'esecuzione¹⁸. Un partito accoglie positivamente la modifica proposta in particolare perché riduce la necessità di ottenere informazioni sulla solvibilità di imprese private che usano spesso metodi discutibili sul piano della protezione dei dati¹⁹. Diversi partecipanti alla consultazione sottolineano l'importanza dell'informazione sulle esecuzioni quale indicazione della solvibilità dei partner contrattuali²⁰.

Diversi partecipanti fanno notare che già oggi alcuni Cantoni (AG, AI, NW e ZH) procedono alla verifica del domicilio, indicando, a seconda dei casi, il domicilio precedente e successivo²¹. Un Cantone precisa inoltre che i dati degli uffici d'esecuzione sono spesso più aggiornati di quelli del controllo abitanti²².

Alcuni partecipanti auspicano una regolamentazione più incisiva: 7 Cantoni, 1 partito e 2 organizzazioni auspicano l'uso del numero AVS nel settore delle esecuzioni²³ e l'esame o la creazione di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni o il collegamento di tutti i registri delle esecuzioni in Svizzera²⁴ ritenendo che ciò possa rappresentare la soluzione più efficace per lottare contro gli abusi. Un'organizzazione respinge invece esplicitamente l'introduzione di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni o un collegamento dei registri delle esecuzioni²⁵.

Solo pochi partecipanti respingono esplicitamente questo punto. Un partito²⁶ lo respinge e 3 organizzazioni sono molto critiche al riguardo²⁷. Alcuni deplorano il fatto che questa proposta implica il trasferimento «manuale» dei dati da una banca dati a un'altra, a scapito dell'effi-

¹² NW pag. 1; SG pag. 2.

¹³ AG pag. 1; AI pag. 1; AR pag. 1; BS pag. 1; FR pag. 1; GE pag. 1; LU pag. 1; SG pag. 1; SO pag. 1; VD pag. 2; VS pag. 1.

¹⁴ Il Centro pag. 1; PS pag. 1 seg.;

¹⁵ CATEF pag. 1 seg.; CP pag. 2; Creditreform pag. 1; FRI pag. 2; HEV pag. 2; CUEFS pag. 2; USAM pag. 1; SVIT pag. 1; USPI pag. 2.

¹⁶ TI pag. 1; VS pag. 1; Il Centro pag. 2; PS pag. 2; CASTEF pag. 2; CP pag. 2; FRI pag. 2; APF pag. 2; KdSZ pag. 1; Zürich 5; USPI pag. 2; UNIL pag. 2.

¹⁷ VD allegato pag. 1; cfr. anche ZH pag. 2; CATEF pag. 2; cfr. anche UNIL pag. 2.

¹⁸ TI pag. 2.

¹⁹ PS pag. 2.

²⁰ PS pag. 1 seg.; CATEF pag. 1; CP pag. 1; FRI pag. 2; APF pag. 1 seg.; CUEFS pag. 2; USPI pag. 1 seg.

²¹ AG pag. 1; AI pag. 1; NW pag. 1; ZH pag. 2; cfr. anche CUEFS pag. 2.

²² NW pag. 2.

²³ ZH pag. 2; Il Centro pag. 1; CUEFS pag. 2.

²⁴ AG pag. 1; FR pag. 1; JU pag. 3; LU pag. 1; NE pag. 2; VD allegato pag. 1; ZH pag. 3; eventualmente anche il Centro pag. 1; KdSZ pag. 2; SVIT pag. 1 seg.

²⁵ In relazione alla notificazione elettronica Creditreform pag. 2.

²⁶ UDC pag. 2.

²⁷ KdSZ pag. 1; Zürich 5 pag. 1 seg.; Ufficio d'esecuzione pag. 1 segg. e 6.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

ienza²⁸. Si teme anche un possibile rischio di inganno ed è chiesto che l'informazione sull'esecuzione venga rilasciata solo se il debitore in questione era effettivamente domiciliato nel circondario d'esecuzione interessato²⁹. Secondo un'altra organizzazione, non è compito dell'ufficio d'esecuzione chiarire il luogo d'iscrizione, perché non è rilevante per il foro d'esecuzione e spetta al creditore chiarire il domicilio attuale e precedente del debitore³⁰. Questa modifica comporta inoltre un onere molto importante per gli uffici d'esecuzione a fronte di una scarsa utilità per i creditori³¹.

Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono critiche riguardo a singoli aspetti sostanziali. Un'organizzazione si chiede se spetta all'ufficio d'esecuzione indicare il periodo in cui il debitore era iscritto nel circondario d'esecuzione o se basta una semplice avvertenza³². Due organizzazioni, pur sostenendo la proposta, ritengono che non bisogna sopravvalutare l'importanza delle informazioni sull'esecuzione, perché le esecuzioni sono effettuate solo molto tempo dopo il ritardo di pagamento. Ritengono altrettanto importanti le informazioni sulla solvibilità, soprattutto nell'e-commerce³³. Un Cantone fa notare che, considerato l'elevato numero di casi, la verifica del domicilio presuppone necessariamente la consultazione automatica dei dati del registro degli abitanti³⁴. Un Cantone e un'organizzazione rilevano che nella pratica, costituiscono un grosso problema non solo la limitata attendibilità dell'informazione sulle esecuzioni, ma anche le falsificazioni della medesima³⁵.

4.3.2 Osservazioni su aspetti specifici

Diversi Cantoni e un'organizzazione evidenziano casi problematici in cui la proposta verifica del domicilio non migliora l'attendibilità dell'informazione sulle esecuzioni, ad esempio quello in cui il debitore non ha il suo domicilio effettivo presso il luogo d'iscrizione³⁶, quello in cui è escusso nel suo luogo di dimora (art. 48 LEF)³⁷ o quello in cui dimora nel circondario d'esecuzione ed è noto all'ufficio d'esecuzione, ma non è annunciato al controllo degli abitanti³⁸. Un Cantone vede problemi legati alle persone che si sono iscritte e disiscritte più volte nel registro degli abitanti³⁹ e un altro Cantone vede problemi tecnici nella consultazione elettronica e il rischio di ottenere informazioni errate se negli ultimi 5 anni il debitore è stato domiciliato più di una volta nel circondario d'esecuzione⁴⁰.

La portata della consultazione del registro degli abitanti e l'indicazione di tali dati nell'informazione sulle esecuzioni hanno indotto alcuni Cantoni a esprimere un parere su questo punto. Due Cantoni osservano che la data di arrivo non può essere indicata se risale a più di cinque anni fa⁴¹. Secondo un altro Cantone, i dati sul domicilio, la data di arrivo e di partenza sono dati degni di protezione e questa disposizione non deve permettere di aggirare le disposizioni cantonali in materia di consultazione del registro degli abitanti; se del caso occorrerebbe for-

²⁸ UDC pag. 2; KdSZ pag. 1.; Ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 1 segg. e pag. 6.

²⁹ Zürich 5 pag. 1 seg.

³⁰ Ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 1 segg.

³¹ Ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 6.

³² UNIL pag. 2.

³³ Creditreform pag. 1; usam pag. 1 seg.

³⁴ GE pag. 1.

³⁵ AG pag. 1; CATEF pag. 1.

³⁶ FR pag. 1; VD allegato pag. 1; ZH pag. 2; Ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 3.

³⁷ ZH pag. 2.

³⁸ LU pag. 1; NE pag. 1; OW pag. 1.

³⁹ NE pag. 1.

⁴⁰ JU pag. 1.

⁴¹ LU pag. 1 seg.; OW pag. 1.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

mulare una corrispondente riserva⁴². Due Cantoni chiedono invece di includere nell'informazione sulle esecuzioni anche l'indicazione del luogo di arrivo e di partenza⁴³. Uno di essi auspica che tali indicazioni possano essere fornite a prescindere dal termine di cinque anni⁴⁴. Un'organizzazione auspica che l'informazione sulle esecuzioni indichi se una persona si è iscritta e disiscritta più volte in un circondario d'esecuzione, poiché si tratta di un'informazione importante per i locatori di appartamenti. Chiede quindi la soppressione dell'espressione «se del caso»⁴⁵.

Riguardo al luogo d'iscrizione, due Cantoni chiedono di precisare che la persona in questione è iscritta come *domiciliata* per evitare che il disciplinamento contempli anche altre persone annunciate (p. es. dimoranti, proprietari fondiari ecc.)⁴⁶.

Un Cantone auspica l'allestimento di un'informazione sulle esecuzioni nettamente più esaustiva, che indichi le eventuali misure secondo il diritto in materia di protezione degli adulti e le eventuali esecuzioni in via di fallimento, che informi se l'esecuzione è avvenuta in un luogo d'esecuzione particolare e, in quest'ultimo caso, indichi anche l'indirizzo notificato⁴⁷.

Alcune osservazioni interessano aspetti tecnici e di tecnica legislativa. Nella versione francese è proposta la sostituzione dell'espressione «*extrait concernant une poursuite*» con «*extrait du registre des poursuites*», perché ritenuta più esaustiva o corretta⁴⁸. Sul piano tecnico, un Cantone ritiene che per motivi legati all'efficienza è da preferire un sistema di consultazione generale anziché individuale⁴⁹.

4.4 Osservazioni riguardanti la limitazione del pagamento in contanti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 cpv. 3 AP-LEF)

In linea di massima, la maggior parte dei partecipanti accoglie sostanzialmente con favore la limitazione della possibilità del pagamento illimitato in contanti all'ufficio d'esecuzione. Tuttavia alcuni chiedono regole più incisive. Numerosi partecipanti alla consultazione non si esprimono su questo punto. Cinque Cantoni e 5 organizzazioni accolgono con esplicito favore il limite di pagamento in contanti proposto⁵⁰. Un Cantone non si esprime esplicitamente, ma ritiene che il limite massimo proposto non ponga problemi pratici⁵¹. Tre Cantoni, 2 partiti e 2 organizzazioni ritengono insufficiente il disciplinamento proposto e chiedono regole più severe, segnatamente di prevedere che a partire da 10 000⁵² o 15 000⁵³ franchi il pagamento sia effettuato per il tramite di un intermediario finanziario oppure di assoggettare gli uffici d'esecuzione agli obblighi di diligenza secondo la legge sul riciclaggio di denaro (LRD). A titolo di garanzia è anche proposto il ricorso a promesse di pagamento irrevocabili nel quadro della rea-

⁴² VD allegato pag. 1.

⁴³ BS pag. 1 seg.; ZG pag. 2.

⁴⁴ ZG pag. 2.

⁴⁵ HEV pag. 2.

⁴⁶ BL pag. 2 seg.; BS pag. 2.

⁴⁷ AI pag. 1.

⁴⁸ VD allegato pag. 1; ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 1.

⁴⁹ BS pag. 2.

⁵⁰ FR pag. 2; NW pag. 2; SO pag. 1; VD allegato pag. 1; ZH pag. 3; ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 6; con riserva anche CP pag. 2; Creditreform pag. 1; SVIT pag. 2; Zürich 5 pag. 2;

⁵¹ BS pag. 4.

⁵² TG pag. 1.

⁵³ AI pag. 2; TI pag. 5 seg.; PEV pag. 1; PS pag. 2; CUEFS pag. 4; Transparency pag. 1;

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

lizzazione di fondi⁵⁴. Un Cantone auspica una regolamentazione più incisiva, che offra la possibilità agli uffici d'esecuzione di rifiutare i contanti⁵⁵.

Per contro, 1 partito e 2 organizzazioni respingono questo punto del progetto e chiedono di evitare anche in futuro che i pagamenti superiori ai 100 000 franchi siano effettuati tramite un intermediario finanziario secondo la LRD, poiché occorre lasciare al debitore pronto a pagare la possibilità del pagamento illimitato in contanti con effetto liberatorio all'ufficio d'esecuzione. Ritengono inoltre che l'attuazione della proposta sia onerosa in termini di tempo e di costi⁵⁶. Alcuni partecipanti direttamente interessati (tra cui anche sostenitori di questa proposta) sono piuttosto scettici riguardo alla necessità d'intervenire: tre Cantoni e 1 organizzazione sottolievano che nella prassi sono rarissimi i casi di pagamenti superiori ai 100 000 franchi⁵⁷. Un'organizzazione (ufficio d'esecuzione) non ha mai avuto notizia di un concreto caso di riciclaggio di denaro da parte di un ufficio d'esecuzione⁵⁸. Un'altra organizzazione teme invece il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo⁵⁹.

In particolare, il ricorso a intermediari finanziari è criticato da due organizzazioni che propongono di assoggettare gli uffici d'esecuzione agli obblighi di diligenza secondo la LRD quando gli importi superano i 100 000 franchi, in modo da non gravare ulteriormente gli intermediari finanziari⁶⁰ ed evitare che l'esecuzione dipenda da istituti finanziari privati⁶¹.

Più partecipanti ritengono che occorra precisare se il limite massimo proposto vale per pagamento, per giorno, per esecuzione, per visita all'ufficio eccetera⁶². Uno di essi propone che il limite massimo valga per ogni esecuzione⁶³ e un altro ritiene necessario attuare l'avampetto per via di ordinanza⁶⁴.

Nell'ottica della tecnica legislativa un Cantone ritiene che questa nuova disposizione renda in parte superflui gli articoli 129 capoverso 2 e 136 capoverso 2 LEF e ne propone lo stralcio⁶⁵. Un'organizzazione ritiene invece necessario prevedere una corrispondente limitazione a un importo inferiore⁶⁶.

⁵⁴ AI pag. 2; TG pag. 1.

⁵⁵ TI pag. 5.

⁵⁶ UDC pag. 2; usam pag. 2; UNIL pag. 2.

⁵⁷ AR pag. 3; BS pag. 4; NW pag. 2; CUEFS pag. 4;

⁵⁸ Ufficio d'esecuzione Broje-Vully pag. 6.

⁵⁹ Transparency pag. 2;

⁶⁰ Raiffeisen pag. 2;

⁶¹ Zürich 5 pag. 2;

⁶² NW pag. 2; VD allegato pag. 1; ZH pag. 3; CUEFS pag. 5; KdSZ pag. 2;

⁶³ VD allegato pag. 1

⁶⁴ KdSZ pag. 2.

⁶⁵ AI pag. 2.

⁶⁶ Transparency pag. 1 seg.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

4.5 Osservazioni sulla notificazione per via elettronica (art. 34 cpv. 2 primo periodo AP-LEF)

4.5.1 Osservazioni generali

La maggioranza dei partecipanti che ha espresso un parere generale è favorevole all'estensione della notificazione per via elettronica. Si tratta in particolare di 11 Cantoni⁶⁷, 3 partiti⁶⁸ e 6 organizzazioni⁶⁹.

Solo pochi partecipanti respingono questo punto esplicitamente. In particolare, 1 partito e 2 organizzazioni hanno respinto l'estensione della notificazione elettronica ritenendo che tale proposta, implicando un continuo passaggio dalla notificazione elettronica alla notificazione cartacea, non promuove l'efficienza⁷⁰.

Alcuni partecipanti chiedono una regolamentazione più incisiva. Segnatamente 4 Cantoni⁷¹, 1 partito⁷² e 3 organizzazioni⁷³ chiedono la creazione di una base legale per la notificazione elettronica degli atti esecutivi o dei precetti esecutivi. Un'organizzazione chiede inoltre anche di esaminare l'opportunità della notificazione degli atti esecutivi per posta A Plus o tramite una piattaforma di notificazione riconosciuta, come era previsto dall'ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus⁷⁴. Più Cantoni e un'organizzazione osservano che finora lo scambio di dati elettronico non è possibile nel settore dei fallimenti e che e-LEF non si applica alla procedura di fallimento⁷⁵. Un'organizzazione ritiene necessario introdurre la possibilità di digitalizzare gli attestati di carenza di beni esistenti⁷⁶.

Singoli partecipanti esprimono un parere sulla situazione attuale. Un Cantone e un'organizzazione fanno valere che già oggi è possibile rilasciare attestati di carenza elettronici⁷⁷. Un'altra organizzazione osserva che oggi tali attestati sono rilasciati esclusivamente in forma cartacea, perché secondo le «prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell'esecuzione», che sono parte integrante dello standard e-LEF giuridicamente vincolante, l'attestato di carenza di beni elettronico può essere trasmesso solo come copia⁷⁸.

Un'organizzazione formula proposte generali. Chiede ad esempio di regolamentare globalmente la digitalizzazione nel quadro della procedura d'esecuzione, precisando che occorre creare le condizioni che permettano di trasmettere gli atti d'esecuzione e di fare opposizione sul posto o allo sportello della posta mediante firma elettronica, alla stregua di quanto vale

⁶⁷ AG pag. 1; AI pag. 2; AR pag. 2; BS pag. 2; FR pag. 2; LU pag. 2; SO pag. 1; TG pag. 1; TI pag. 2; VD pag. 2 e allegato pag. 2; VS pag. 1.

⁶⁸ Il Centro pag. 2; FDP pag. 1; PS pag. 2.

⁶⁹ CP pag. 2; Creditreform pag. 1; Duc pag. 2; santésuisse ; usam pag. 2 ; SVIT pag. 2.

⁷⁰ UDC pag. 2; KdSZ pag. 2; Zürich 5 pag. 2 seg.;

⁷¹ BS pag. 3; FR pag. 2; NW pag. 3; ZG pag. 3.

⁷² FDP pag. 1.

⁷³ Creditreform pag. 2; La Posta Svizzera pag. 2; CUEFS pag. 3.

⁷⁴ CUEFS pag. 3.

⁷⁵ NW pag. 1; SG pag. 2; santésuisse pag. 2 ;

⁷⁶ santésuisse pag. 2 ;

⁷⁷ VS pag. 1; La Posta Svizzera pag. 1.

⁷⁸ CUEFS pag. 3.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

per gli atti giudiziari⁷⁹. Inoltre, la notificazione di atti d'esecuzione deve restare anche in futuro di esclusiva competenza degli organismi di notificazione previsti dalla legge⁸⁰.

4.5.2 Osservazioni sull'incremento dell'efficienza, sulla praticabilità e sul diritto alla notificazione per via elettronica in particolare

La questione dell'incremento dell'efficienza della soluzione proposta suscita controversie. Numerosi pareri espressi su questo punto condividono il punto di vista degli uffici d'esecuzione o dell'ente pubblico. Più partecipanti chiedono che gli atti elettronici siano trasmessi sotto forma di dati strutturati.

Un Cantone e un'organizzazione vedono nella notificazione per via elettronica e negli attestati elettronici di carenza di beni un esplicito potenziale di riduzione dei costi e di incremento dell'efficienza⁸¹. Due Cantoni intravedono notevoli incrementi dell'efficienza soprattutto per gli atti elettronici sotto forma di dati strutturati o per gli utenti di e-LEF; ne intravedono invece pochi o nessuno per i restanti utenti, perché i loro atti dovranno, come finora, essere trattati singolarmente⁸². Anche due altri Cantoni propongono l'impiego dei canali di comunicazione esistenti, quali e-LEF⁸³. Un partito ritiene assolutamente necessario il requisito degli atti strutturati⁸⁴. Tre organizzazioni sono molto critiche, ritenendo che lo scambio mediante piattaforme di notificazione di documenti PDF firmati elettronicamente non rappresenta una forma di digitalizzazione durevole nel tempo e che va a vantaggio, semmai, solo dei grandi creditori. Chiedono di trasformare il gruppo e-LEF in una piattaforma pubblica in cui tutte le parti alla procedura possono effettuare transazioni in forma strutturata⁸⁵. Un Cantone fa notare che l'introduzione di un diritto al rilascio e alla notificazione elettronici implicherà notevoli cambiamenti dei processi per gli uffici d'esecuzione e fallimenti e che richiederà l'acquisizione della corrispondente infrastruttura⁸⁶. Anche un altro Cantone fa notare che l'attuazione di queste regole sulla notificazione per via elettronica richiederà importanti adeguamenti tecnici⁸⁷.

Due Cantoni osservano che l'avamprogetto consente il continuo passaggio tra le notificazioni elettroniche e quelle in forma cartacea e che gli atti vanno tenuti in forma sia fisica sia elettronica e si chiedono se la notificazione non debba sempre avvenire in forma elettronica se l'atto è stato trasmesso per via elettronica⁸⁸. Un partito respinge l'avamprogetto in questo punto, perché teme un continuo passaggio dagli atti elettronici a quelli cartacei⁸⁹. Anche un privato fa notare che la notificazione al debitore della copia dell'attestato di carenza di beni richiede comunque ancora la trasmissione di attestati di carenza di beni cartacei⁹⁰. Un Cantone ritiene per contro necessario mantenere la possibilità di ottenere, dopo la notificazione per via elettronica, una notificazione in forma cartacea⁹¹.

⁷⁹ La Posta Svizzera pag. 2.

⁸⁰ La Posta Svizzera pag. 2.

⁸¹ TI pag. 1; santésuisse pag. 2.

⁸² GE pag. 1; NW pag. 2.

⁸³ AI pag. 2; ZH pag. 4.

⁸⁴ UDC pag. 2.

⁸⁵ CUEFS pag. 2; KdSZ pag. 3; Zürich 5.

⁸⁶ ZH pag. 1.

⁸⁷ GE pag. 2.

⁸⁸ NW pag. 2; ZH pag. 4.

⁸⁹ UDC pag. 2.

⁹⁰ Duc S. 2 segg.

⁹¹ VD allegato pag. 2.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

Diversi partecipanti si sono tuttavia dimostrati in parte critici riguardo alla notificazione per via elettronica.

Con riguardo alle persone meno ferrate in campo digitale, un partito e un'organizzazione ritengono che la notificazione elettronica debba restare facoltativa e che occorra mantenere quella su carta⁹².

Due Cantoni chiedono anche di mantenere in via provvisoria la possibilità di trasformare gli attestati di carenza di beni elettronici in attestati cartacei segnatamente per i creditori non collegati a e-LEF, precisando che occorre garantire la cancellazione dell'attestato di carenza di beni elettronico⁹³.

Un Cantone critica il diritto alla notificazione per via elettronica e auspica che la corrispondente decisione continui a essere lasciata alla discrezionalità dell'ufficio⁹⁴. Anche un altro Cantone è critico, perché fa valere il problema della prova della notificazione elettronica e quindi il pericolo di abuso⁹⁵. Per motivi pratici, due altri partecipanti propongono di limitare il diritto alla notificazione elettronica alle persone che hanno trasmesso i loro atti per questa via, altrimenti la notificazione elettronica verrebbe richiesta anche da persone che non si sono mai registrate su una piattaforma di notificazione⁹⁶. Un'organizzazione ritiene eccessivo il fatto di dovere procedere sistematicamente a una notificazione per via elettronica nel caso di persone che hanno trasmesso i loro atti per via elettronica⁹⁷.

4.5.3 Osservazioni sulla cessione e sul pagamento del credito accertato mediante attestato di carenza di beni in particolare

Più partecipanti rilevano che è difficile mantenere una visione d'insieme dei debiti di determinati debitori e fanno valere il problema della coesistenza di più versioni di attestati di carenza di beni in seguito alle cessioni⁹⁸. Un'organizzazione chiede l'esplicito disciplinamento del trasferimento degli attestati elettronici di carenza di beni⁹⁹. In caso di pagamenti rateali, è chiesto l'aggiornamento automatico o da parte dell'ufficio degli attestati elettronici di carenza in modo da garantire la corrispondenza con lo stato attuale¹⁰⁰, e che ci si assicuri che esista sempre solo un attestato di carenza di beni e che quest'ultimo non possa essere duplicato¹⁰¹. Un Cantone ritiene che la firma elettronica qualificata assicuri esplicitamente la possibilità di distinguere l'originale dalla copia¹⁰² e solleva infine la domanda se, in caso di pagamenti rateali, non sia più opportuno, contrariamente a quanto prevede l'articolo 150 capoverso 2 LEF, rilasciare un nuovo attestato di carenza di beni¹⁰³. È tematizzata anche la questione della restituzione dell'attestato di carenza di beni di cui all'articolo 150 LEF¹⁰⁴.

⁹² PS pag. 2; SBS pag. 1.

⁹³ LU pag. 2; OW pag. 2.

⁹⁴ GL pag. 1.

⁹⁵ SZ pag. 1.

⁹⁶ BS pag. 3; CUEFS pag. 3.

⁹⁷ UNIL pag. 3.

⁹⁸ GE pag. 2; LU pag. 2; OW pag. 2; sollevano tale questione in una prospettiva futura: ufficio d'esecuzione Broje-Vully pag. 4; Duc pag. 3 seg.

⁹⁹ santésuisse pag. 3.

¹⁰⁰ GE pag. 2; VD allegato pag. 2; cfr. anche Duc pag. 3 seg. e 8, che propone una consultazione gratuita della versione attuale tramite e-LEF;

¹⁰¹ LU pag. 2; OW pag. 2.

¹⁰² ZH pag. 3.

¹⁰³ ZH pag. 4.

¹⁰⁴ TI pag. 3; VD allegato pag. 2;

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

4.5.4 Altre osservazioni

Oltre a queste osservazioni relative ad aspetti specifici, ne sono state fatte alcune su altri aspetti e su questioni di carattere giuridico e tecnico.

Anzitutto, la comunicazione elettronica ha dato adito a diverse osservazioni: l'espressione «notificazione elettronica» è ritenuta poco chiara e un partecipante si chiede se sia necessaria una firma elettronica qualificata¹⁰⁵. Lo stesso partecipante propone di chiarire se la risposta a un atto elettronico debba avvenire sulla stessa via o se l'ufficio d'esecuzione è libero di scegliere come rispondere¹⁰⁶. Secondo un altro partecipante, contrariamente al rapporto esplicativo, non è stato chiarito a sufficienza il fatto che, in determinate circostanze, non vi è più un originale e propone di annotarlo nella notificazione per via elettronica¹⁰⁷. È infine proposta una regolamentazione secondo cui la trasmissione di atti per via elettronica deve sempre essere seguita da una conferma di ricezione elettronica ufficiale¹⁰⁸.

Secondo un'organizzazione, se si considera che il lasso temporale degli attestati di carenza di beni è superiore a 20 anni, è necessario assicurare che le future applicazioni consentano di leggere i documenti archiviati in forma digitale¹⁰⁹ e un Cantone attira l'attenzione sulla necessità di adeguamento a livello di legge e di ordinanza come conseguenza del requisito dell'archiviazione elettronica¹¹⁰.

Diversi partecipanti alla consultazione sollevano infine il problema della sicurezza dei dati o il pericolo di abusi¹¹¹.

Oltre a queste osservazioni sulla digitalizzazione, ne sono state fatte altre su questioni giuridiche. Un Cantone osserva che l'articolo 34 capoverso 2 AP-LEF, si applicherà anche ai tribunali civili, nella loro qualità di autorità di sorveglianza, e auspica quindi regole uniformi sia nel settore delle esecuzioni sia nel resto della giustizia¹¹². Un altro Cantone ritiene che sia necessario coordinare le regole sulla notificazione per via elettronica secondo la LEF con quelle applicabili ai procedimenti giudiziari legati a un'esecuzione o a un fallimento¹¹³.

In seguito, sono sollevati aspetti di tecnica legislativa. Viene fatta notare la numerazione errata nella versione francese¹¹⁴. Un'organizzazione propone diversi adeguamenti linguistici. Ritiene fuorviante la formulazione della versione francese, in quanto il termine «communication» secondo l'articolo 34 LEF può essere confuso con «notification» secondo gli articoli 64 e seguente LEF¹¹⁵. Lo stesso partecipante ritiene inoltre che nella versione tedesca e in quella francese le espressioni «betreffenden Person» / «personne concernée» siano poco chiare poiché nella procedura d'esecuzione e fallimento anche terzi esercitano i loro diritti, non solo i

¹⁰⁵ BL pag. 2.

¹⁰⁶ BL pag. 1.

¹⁰⁷ TG pag. 2.

¹⁰⁸ BL pag. 2.

¹⁰⁹ santesuisse pag. 3 ;

¹¹⁰ LU pag. 2.

¹¹¹ AG pag. 1; AI pag. 2; LU pag. 2; CATEF pag. 2;

¹¹² ZH pag. 4.

¹¹³ TI pag. 3.

¹¹⁴ VD allegato pag. 2; UNIL pag. 2.

¹¹⁵ UNIL pag. 2 seg.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

creditori e i debitori¹¹⁶. Ritiene infine che il termine «acte» nella versione francese sia poco preciso¹¹⁷.

4.6 Osservazioni sulla base legale delle prescrizioni per le domande d'esecuzione (art. 67 cpv. 4 AP-LEF)

La regolamentazione è accolta favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti: 8 Cantoni¹¹⁸ e 3 organizzazioni¹¹⁹ l'approvano esplicitamente, 1 Cantone, invece, la ritiene superflua¹²⁰. Un'organizzazione è contraria a questa modifica, perché non condivide le attuali prescrizioni di forma e di contenuto per le domande d'esecuzione¹²¹. Un'altra organizzazione ritiene che la disposizione violi il principio della separazione dei poteri e limiti il diritto materiale. I creditori sono inoltre obbligati ad avviare più procedure il che genera un aumento dei costi¹²².

Un Cantone attira l'attenzione sul fatto che praticamente non è possibile allestire più esemplari di un precetto esecutivo che conta diverse pagine e attira l'attenzione sul fatto che il creditore ha la possibilità di riassumere più crediti¹²³.

Un privato chiede un'eccezione per le esecuzioni in via di realizzazione del pegno e per la convalida del sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF).¹²⁴

4.7 Osservazioni sull'incanto in linea (art. 129a, 132a cpv. 4 e 256 cpv. 1 AP-LEF)

4.7.1 Osservazioni generali

Questo punto dell'avamprogetto è accolto positivamente da una maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito¹²⁵. In particolare, 13 Cantoni¹²⁶, 2 partiti¹²⁷ e 2 organizzazioni accolgono esplicitamente le proposte relative all'incanto in linea. Diversi Cantoni e organizzazioni – tra cui anche alcuni contrari alla proposta concreta – ritengono che l'incanto in linea sia necessario¹²⁸ e/o che apporti un netto vantaggio riconducibile ai ricavi più elevati conseguibili in caso di oggetti di uso quotidiano o alla riduzione dei costi¹²⁹. Alcuni partecipanti rimandano anche alle esperienze positive raccolte con l'incanto in linea nel quadro dell'ordinanza di necessità emanata durante la pandemia da COVID-19 o con piattaforme proprie¹³⁰. Secondo un privato il diritto in vigore non ammette incanti in linea su piattaforme private¹³¹.

¹¹⁶ UNIL pag. 3.

¹¹⁷ UNIL pag. 3.

¹¹⁸ AI pag. 2; AR pag. 3; BS pag. 1; FR pag. 2; OW pag. 2; SO pag. 2; TI pag. 5; ZH pag. 5.

¹¹⁹ Creditreform pag. 2; CUEFS pag. 4; SVIT pag. 2.

¹²⁰ LU pag. 2.

¹²¹ Zürich 5 pag. 3.

¹²² UNIL pag. 3 seg.

¹²³ TI pag. 4.

¹²⁴ Duc pag. 5 seg. e 8.

¹²⁵ CP pag. 3; SVIT pag. 2.

¹²⁶ AG pag. 1; AI pag. 2; AR pag. 2; BL pag. 2; BS pag. 3; FR pag. 2; GE pag. 2; LU pag. 3; SG pag. 1; SO pag. 2; UR pag. 1; VD pag. 2 e allegato pag. 2; VS pag. 1.

¹²⁷ Il Centro pag. 2; PLR pag. 2.

¹²⁸ NW pag. 1; SG pag. 1; KdSZ pag. 3; Zürich 5 pag. 3; UNIL pag. 4.

¹²⁹ TI pag. 2; VD allegato pag. 2; ZH S. 5; Ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 6; Lorandi pag. 1; KdSZ pag. 3.

¹³⁰ VS pag. 1; ZH pag. 5.

¹³¹ Lorandi pag. 2.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

Una minoranza respinge questo punto dell'avamprogetto o si dichiara sostanzialmente critica al riguardo adducendo in particolare il carattere sovrano della realizzazione. Respingono esplicitamente questo punto del progetto 1 partito e 3 organizzazioni, perché ritengono che, essendo un atto statale, la realizzazione non può avvenire mediante piattaforme private¹³². Due Cantoni e 2 organizzazioni sono altresì critici riguardo alla realizzazione su piattaforme private anziché pubbliche¹³³. Due partecipanti alla consultazione ritengono che i maggiori ricavi sono conseguibili solo se è prevista un'unica piattaforma e respingono in particolare la possibilità di utilizzare diverse piattaforme private¹³⁴. Secondo 1 partecipante la vendita mediante una piattaforma in linea privata non equivale a un acquisto secondo il diritto privato, ma resta un atto sovrano¹³⁵. Dubita inoltre che le piattaforme in linea private siano effettivamente accessibili al pubblico e chiede che l'ufficio d'esecuzione metta a disposizione la sua infrastruttura per accedere alle piattaforme in linea¹³⁶. Un altro Cantone critica la proposta, perché l'incanto in linea rappresenta un onere aggiuntivo per l'ufficio e auspica un maggiore margine di apprezzamento per l'ufficio nella scelta del tipo di realizzazione¹³⁷.

Un Cantone critica il fatto che l'uso di piattaforme in linea private implica la validità delle loro condizioni d'incanto o CG¹³⁸. Un privato menziona le regole sulla garanzia di diritto privato e ritiene imperativo un adeguamento in modo da escludere la garanzia nella vendita per incanto mediante piattaforme in linea private, poiché oggi nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia (art. 234 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [CO]¹³⁹). Secondo lui non è accettabile che una vendita per incanto nella procedura LEF fondi pretese di garanzia dell'acquirente¹⁴⁰.

Hanno dato adito a osservazioni anche le piattaforme d'incanto in linea degli uffici d'esecuzione. Due partecipanti propongono di menzionare nel progetto anche simili piattaforme o di assicurare che gli incanti in linea possano essere effettuati anche mediante tali piattaforme¹⁴¹. Due partecipanti fanno notare che un ricavo maggiore può anche essere conseguito riunendo tutte le attuali piattaforme statali in linea¹⁴². Un'organizzazione ritiene che la gestione di una piattaforma in linea unitaria e pubblicamente accessibile per gli uffici d'esecuzione e fallimenti rappresenti un compito che spetta alla Confederazione o a una società di proprietà del settore pubblico quale e-Operations Svizzera SA¹⁴³.

Seguono altre osservazioni di carattere generale: un partecipante ritiene che la proposta sia sufficientemente precisa¹⁴⁴, un altro si chiede se l'uso di piattaforme in linea private non sollevi questioni di diritto in materia di appalti pubblici e auspica chiarimenti in merito¹⁴⁵.

¹³² UDC pag. 2; CUEFS pag. 4; KdSZ pag. 3; Zürich 5 pag. 4.

¹³³ NW pag. 2; ZG pag. 3 seg.; CATEF pag. 2; UNIL pag. 4.

¹³⁴ KdSZ pag. 3; Zürich 5 pag. 4.

¹³⁵ UNIL pag. 4.

¹³⁶ UNIL pag. 4.

¹³⁷ GL pag. 1.

¹³⁸ Zürich 5 pag. 4.

¹³⁹ RS 220

¹⁴⁰ Lorandi pag. 2 seg.

¹⁴¹ BE pag. 2; FDP pag. 2.

¹⁴² Lorandi pag. 1; Zürich 5 pag. 4.

¹⁴³ CUEFS pag. 3.

¹⁴⁴ AR pag. 2.

¹⁴⁵ BL pag. 2.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

4.7.2 Articolo 129a AP-LEF

Per quanto riguarda la nozione giuridica del disciplinamento dell'incanto in linea, due partecipanti chiedono di non fare una distinzione tra incanto in presenza e incanto in linea, bensì tra incanto secondo l'articolo 229 capoverso 2 CO e incanto forzato di diritto pubblico, in modo da considerare non solo eventuali piattaforme private che ricalcano il tipo d'incanto previsto dalla LEF, ma anche gli incanti di privati (p. es. case d'asta che vendono opere d'arte di valore)¹⁴⁶.

Sono state fatte osservazioni anche riguardo alle piattaforme contemplate dall'avamprogetto. Un privato fa notare che il tenore dell'avamprogetto ammette l'uso di piattaforme di un fornitore estero e che ciò può avere conseguenze quali l'applicazione del diritto (civile) estero¹⁴⁷. Un Cantone chiede se, alla luce del fatto che nel singolo caso l'opzione dell'acquisto immediato è ammessa, è ammesso anche l'utilizzo, alle stesse condizioni, di una piattaforma senza concorrenza tra gli offerenti¹⁴⁸.

Infine, viene sollevata la domanda quali beni possano essere realizzati con l'incanto in linea. Un Cantone chiede di precisare se un incanto in linea è ammesso anche in caso di crediti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine¹⁴⁹ e altri due partecipanti auspicano espressamente che questo sia il caso¹⁵⁰. Un altro Cantone chiede l'estensione dell'incanto in linea ai crediti, alle cartevalori e ad altri diritti¹⁵¹. Un privato propone di estendere l'incanto in linea a tutti i beni eccetto quelli immobili¹⁵² e chiede di distinguere siffatta realizzazione dal modo di procedere secondo l'articolo 131 LEF (nell'esecuzione speciale) o 260 LEF (nell'esecuzione generale)¹⁵³.

Riguardo alla procedura dell'incanto in linea, un partecipante alla consultazione chiede l'introduzione di regole per attuare i principi procedurali nella legge e di non ammettere l'opzione di acquisto immediato nel quadro dell'esecuzione generale secondo l'articolo 256 capoverso 3 LEF¹⁵⁴. Per evitare ritardi nella procedura, un altro partecipante chiede di rinunciare a una decisione preliminare¹⁵⁵.

Ha suscitato critiche anche la questione dell'applicazione dei principi dell'incanto (forzato) secondo gli articoli 125 e seguenti LEF e la portata del rimando a tale disposizione. Un partecipante si chiede se l'articolo 129a capoverso 4 AP-LEF non debba rimandare anche all'articolo 129 capoverso 3 LEF¹⁵⁶ e se non sia necessario introdurre un rimando all'articolo 126 capoverso 2 LEF o se sia ipotizzabile un altro tipo di realizzazione qualora l'incanto in linea restasse infruttuoso¹⁵⁷. Alcuni partecipanti ritengono addirittura necessaria una regolamentazione per il caso dell'incanto infruttuoso di cui all'articolo 126 capoverso 2 LEF, per evitare una grave disparità di trattamento e infiniti tentativi di realizzazione¹⁵⁸. Un altro partecipante si

¹⁴⁶ BS pag. 4; CUEFS pag. 4.

¹⁴⁷ Lorandi pag. 2.

¹⁴⁸ BL pag. 2.

¹⁴⁹ TI pag. 4.

¹⁵⁰ Duc pag. 4; CUEFS pag. 4.

¹⁵¹ VD allegato pag. 3.

¹⁵² Lorandi pag. 2.

¹⁵³ Lorandi pag. 2.

¹⁵⁴ ZG pag. 4.

¹⁵⁵ BS pag. 4.

¹⁵⁶ VD allegato pag. 2.

¹⁵⁷ VD allegato pag. 2; ufficio d'esecuzione Broje-Vully pag. 5.

¹⁵⁸ BS pag. 4; UNIL pag. 5.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

chiede se l'articolo 129a capoverso 4 AP-LEF non debba rimandare anche all'articolo 126 LEF, così da poter abrogare l'articolo 129a capoverso 3 AP-LEF e semplificare la disposizione¹⁵⁹.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, un Cantone propone di non consentire il pagamento in contanti negli incanti in linea¹⁶⁰.

Infine, sono state fatte alcune altre osservazioni afferenti alla tecnica legislativa. Per quanto riguarda il nuovo titolo marginale dell'articolo 125 AP-LEF, viene fatto notare che dalla nuova collocazione a livello di sistematica, non risulta la validità dell'articolo 125 capoverso 3 LEF per la procedura dell'incanto in linea e che un termine minimo è necessario anche per l'incanto in linea¹⁶¹. Per quanto riguarda la versione francese, sono criticati i titoli marginali degli articoli 125 e 257 AP-LEF, perché il termine «officielle» lascia intendere che l'incanto in linea e la realizzazione a trattative private sono ufficiosi e quindi si propone di sostituire tale termine con «publique»¹⁶². Sempre nella versione francese, è criticato anche il termine «notifier» all'articolo 129a capoverso 2 AP-LEF, poiché per «notification» s'intende la notificazione di atti esecutivi secondo l'articolo 64 LEF¹⁶³.

4.7.3 Articolo 32a capoverso 4 AP-LEF

Due Cantoni accolgono positivamente la prevista possibilità di impugnare solo la decisione secondo l'articolo 132a capoverso 4 AP-LEF¹⁶⁴. Un'organizzazione chiede l'abrogazione di questa disposizione¹⁶⁵. Per contro, un altro Cantone reputa insufficiente la tutela giurisdizionale accordata alle parti interessate e chiede d'introdurre la possibilità di impugnare anche lo svolgimento e l'esito dell'incanto secondo l'articolo 17 LEF¹⁶⁶. Anche secondo un'organizzazione la tutela giurisdizionale è insufficiente e ritiene che costituisca un diniego di giustizia. È quindi dell'avviso che sia il Cantone a doversi assumere la responsabilità, come previsto dall'articolo 5 LEF¹⁶⁷.

4.7.4 Articolo 256 capoverso 1 AP-LEF

Per quanto concerne l'incanto in linea nella procedura di fallimento, sono state fatte alcune osservazioni generali. Un Cantone accoglie con esplicito favore il fatto che le piattaforme d'incanto in linea private possano essere usate anche nel quadro del fallimento¹⁶⁸. Un altro Cantone chiede un elenco più preciso dei singoli modi di realizzazione nell'articolo 256 capoverso 1 AP-LEF¹⁶⁹. Infine, è proposta la possibilità dell'incanto in linea anche per il concordato con abbandono dell'attivo e viene chiesta un'integrazione dell'articolo 322 LEF¹⁷⁰.

Ha inoltre dato spunto a osservazioni anche la questione sulla portata del rimando alle disposizioni relative alla esecuzione in via di realizzazione di pegno. Diversi partecipanti chiedono

¹⁵⁹ UNIL pag. 5.

¹⁶⁰ AI pag. 2.

¹⁶¹ UNIL pag. 4.

¹⁶² VD allegato pag. 2 e 3; Ufficio d'esecuzione Broye-Vully pag. 4 seg.

¹⁶³ UNIL pag. 4.

¹⁶⁴ FR pag. 2; ZH pag. 4.

¹⁶⁵ Zürich 5 pag. 5.

¹⁶⁶ TI S. 4.

¹⁶⁷ UNIL pag. 5.

¹⁶⁸ ZH pag. 5.

¹⁶⁹ VD allegato pag. 3.

¹⁷⁰ SG pag. 1; Lorandi pag. 2.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

la soppressione, nell'articolo 256 capoverso 1 AP-LEF, del rimando all'articolo 126 e/o 127 nonché 129a capoversi 2 e 3 AP-LEF, poiché il principio dell'offerta sufficiente non si applica in caso di fallimento¹⁷¹ e alcuni di essi avanzano proposte di formulazione¹⁷². Due partecipanti ritengono che il rimando nell'articolo 256 capoverso 1 AP-LEF non debba comprendere l'intero articolo 129a LEF, ma solo il capoverso 1, poiché non è opportuno notificare l'incanto in linea al creditore e al debitore¹⁷³.

Viene anche tematizzato l'incanto in linea nella procedura di liquidazione sommaria. È osservato che il principio dell'incanto in linea è sì sancito dall'articolo 256 capoverso 1 AP-LEF, ma che questa disposizione non è applicabile alla procedura sommaria, perché l'articolo 231 capoverso 3 numero 2 LEF rimanda solo all'articolo 256 capoversi 2-4 LEF. Secondo un partecipante occorre precisare l'AP-LEF, perché il rapporto esplicativo comprende la liquidazione nella procedura sommaria¹⁷⁴. Un altro partecipante ritiene, per contro, che secondo l'avamprogetto, l'articolo 129a capoverso 2 AP-LEF non si applica nella procedura di liquidazione sommaria¹⁷⁵. Due Cantoni chiedono invece di escludere l'applicazione dell'articolo 129a capoverso 2 AP-LEF dalla liquidazione in procedura sommaria, poiché in questo caso l'ufficio non deve sottoporre ai creditori la sua decisione sulla scelta del tipo di realizzazione forzata¹⁷⁶.

Un Cantone ritiene che la possibilità dei creditori di formulare offerte superiori per realizzare beni di cospicuo valore (art. 256 cpv. 3 LEF) deve essere garantita solo in caso di trattative private e che quindi l'opzione dell'acquisto immediato non deve, in linea di massima, essere esclusa¹⁷⁷.

4.8 Osservazioni sulla precisazione in merito all'esecuzione del sequestro (art. 275 AP-LEF)

La proposta è accolta con esplicito favore da 7 Cantoni¹⁷⁸ e 4 organizzazioni¹⁷⁹. Un Cantone osserva inoltre che, nonostante la recente decisione in materia del Tribunale federale (decisione 5A_1000/2020 del 1° febbraio 2022 consid. 3.4 e 3.5) sia necessario introdurre un rimando esplicito all'articolo 89 LEF, affinché per la prassi sia chiaro che è possibile anche un sequestro requisitorio¹⁸⁰.

Un'organizzazione respinge questa modifica e attira l'attenzione sul carattere provvisorio del sequestro. Ritiene inoltre giustificata l'assenza del rimando all'articolo 89 LEF e sottolinea che un simile rimando solleva anche la domanda su quale ufficio incombe la responsabilità¹⁸¹.

Nella versione francese un partecipante nota un errore nella numerazione del titolo marginale dell'articolo 257 AP-LEF¹⁸².

¹⁷¹ GE pag. 2; SG pag. 2; TG pag. 2; UNIL pag. 5.

¹⁷² SG pag. 2; UNIL pag. 5 propone di spostare la disposizione nell'articolo 259 LEF.

¹⁷³ FR pag. 2; CUEFS pag. 4.

¹⁷⁴ GE pag. 2; Lorandi pag. 2.

¹⁷⁵ ZH pag. 5.

¹⁷⁶ GE pag. 2; SG pag. 2.

¹⁷⁷ ZH pag. 5 seg.

¹⁷⁸ AI pag. 3; AR pag. 3; BS pag. 4; LU pag. 3; SO pag. 2; TI pag. 6; VD allegato pag. 3.

¹⁷⁹ CATEF pag. 2; CUEFS pag. 4; KdSZ pag. 4; SVIT pag. 2.

¹⁸⁰ TI pag. 6.

¹⁸¹ UNIL pag. 6.

¹⁸² VD allegato pag. 3.

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

4.9 Altre osservazioni

Diversi Cantoni fanno notare che l'attuazione dell'avamprogetto – in particolare la consultazione dei dati nei registri degli abitanti e la notificazione per via elettronica – richiedono adeguamenti a livello cantonale e per questo motivo occorre prevedere un lasso di tempo sufficientemente lungo per la messa in vigore¹⁸³.

Un Cantone e un privato si riferiscono alla legge federale del 18 marzo 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento: l'imminente abrogazione dell'articolo 43 numero 1 e 1^{bis} LEF ha ripercussioni finanziarie importanti per i Cantoni e i Comuni, in particolare in caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi. Viene pertanto chiesta la modifica dell'articolo 230 capoverso 4 LEF così da assicurare che, dopo la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, tutte le esecuzioni promosse prima dell'apertura della stessa riprendano il loro corso, inclusa l'esecuzione promossa dal creditore che ha portato alla dichiarazione di fallimento. In questo modo si attenua la disparità di trattamento tra il creditore che ha avviato il fallimento e gli altri creditori, cosa che in alcuni Cantoni è già la prassi¹⁸⁴.

Due organizzazioni esigono che, ai fini di una maggiore efficienza, venga trattato in linea di massima anche il tema delle tasse e delle spese d'esecuzione. È da escludere che non si possa promuovere un'esecuzione a causa dei costi elevati. Oltre a ciò, i requisiti posti all'eliminazione dell'opposizione sono troppo severi e spesso le esecuzioni non sono promosse proprio per questo motivo¹⁸⁵.

Un privato chiede una modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1993¹⁸⁶ concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione di modo che in caso di debitori senza domicilio in Svizzera sia competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, l'ufficio del luogo in cui si trovano i beni mobili (inclusi i crediti) e immobili, o, eventualmente, il domicilio o la sede in Svizzera del terzo debitore dei diritti da sequestrare¹⁸⁷.

5 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005¹⁸⁸ sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto). I documenti sono disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale¹⁸⁹, dove figurano anche i pareri integrali (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005¹⁹⁰ sulla consultazione).

¹⁸³ BE pag. 1; NW pag. 1; ZH pag. 3; cfr. anche GE pag. 2.

¹⁸⁴ TI pag. 6; Duc pag. 7 e 9.

¹⁸⁵ Creditreform pag. 2; usam pag. 2.

¹⁸⁶ RS **281.41**

¹⁸⁷ Duc S. 5 seg. e 8 seg.

¹⁸⁸ RS **172.061**

¹⁸⁹ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP > Procedura di consultazione 2021/33

¹⁹⁰ RS **172.061.1**

**Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu**

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea Campagna / Basel-Landschaft / Bâle Campagne
BS	Basilea Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt / Vaud
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

Il Centro	Die Mitte Le Centre
PEV	Partito evangelico svizzero Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Liberaix-Radicaux PLR. Ils Liberals
PS	Partito socialista svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS
UDC	Unione democratica di centro Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

Ufficio d'esecuzione Broye-Vully	Office des poursuites du district de la Broye-Vully
CATEF	EIT.swiss
CP	Centre patronal
Creditreform	Unione Svizzera Creditreform SCoop Schweizerischer Verband Creditreform Gen Union Suisse Creditreform SCoop
La Posta Svizzera	La Posta Svizzera SA Die Schweizerische Post AG La Posta Svizra SA La Poste Suisse SA
Duc	Jean-Jacques Duc
FRI	Fédération romande immobilière
HEV	HEV Schweiz
Lorandi	Prof. Dr. Franco Lorandi, LL.M.
CUEFS	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment da la Svizra
KdSZ	Konferenz der Stadtammänner von Zürich
Raiffeisen	Raiffeisen Svizzera società cooperativa Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisen Suisse société coopérative Raiffeisen Svizra associaziun Raiffeisen Switzerland Cooperative
santésuisse	santésuisse
SBS	Schuldenberatung Schweiz Dettes Conseils Suisse

Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea

usam	Unione svizzera delle arti e mestieri Schweizerischer Gewerbeverband sgv Union suisse des arts et métiers usam Uniun svizra d'artisanadi e mastergn usam
Zürich 5	Stadtammannamt und Betreibungsamt Zürich 5
SVIT	Associazione Svizzera dell'economia immobiliare SVIT («SVIT Svizzera») Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT («SVIT Schweiz») Association suisse de l'économie immobilière SVIT («SVIT Suisse») Swiss Real Estate Association SVIT («SVIT Switzerland»)
Transparency	Transparency International Svizzera
UNIL	Università di Losanna
USPI	Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI Suisse)

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) / Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren (KK-JPD) / Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

- Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse

- Associazione svizzera dei magistrati (ASM)
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR)
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM)